

Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n. 7155

Svolgimento del processo â?? Motivi della decisione

1. (*omissis*) ha convenuto in giudizio (*omissis*) e (*omissis*) al fine di sentir dichiarare il proprio acquisto per usucapione speciale della propriet  di un fondo, di cui aveva conseguito il possesso in data 24 novembre 1978 in occasione della stipula di un contratto preliminare con i convenuti.

(*omissis*) costituitosi ha contestato la fondatezza della domanda, allegando il proprio recesso dal contratto preliminare, in base a specifica clausola contrattuale, a seguito dellâ??instaurazione del procedimento penale per lottizzazione abusiva, e proponendo in via subordinata le domande di arricchimento senza causa e risarcimento del danno.

Allâ??esito del decesso di (*omissis*), la causa   stata riassunta da (*omissis*) con ricorso depositato in data 14 marzo 2002.

Con sentenza del 19 novembre 2009 il Tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibile la domanda dellâ??attore ed ha rigettato le domande riconvenzionali del convenuto, compensando le spese di lite.

Con decisione del 16 luglio 2014, previa interruzione della causa per decesso dellâ??appellante e sua riassunzione da parte di (*omissis*), la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato nel merito la domanda dellâ??attore.

(*omissis*) ha proposto ricorso per cassazione in data 3 aprile 2015, deducendo â?? con unico motivo â?? la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1141 c.c. , lâ??omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio e la nullit  del procedimento.

Resiste con controricorso (*omissis*), il quale ha anche depositato una memoria ai sensi dellâ??art. 378 cod. proc. civ. mentre non ha svolto difese lâ??intimato (*omissis*).

2.- Il procedimento   stato assegnato alla Sezione 6-2 ed il consigliere designato, nella relazione, ha evidenziato la manifesta infondatezza del ricorso alla luce della giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, secondo cui la relazione con la cosa da parte del promissario acquirente   qualificabile, salva la prova dellâ??interversio possessionis, come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, fondandosi su un contratto di comodato funzionalmente collegato al preliminare.

Il collegio, con ordinanza n. 15513 del 25 luglio 2016, pur aderendo alla proposta di definizione contenuta nella relazione di cui allâ??art. 380 bis c.p.c., ha rimesso la causa al Primo Presidente

per lâ??assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima importanza, oggetto di contrasto, relativa alla formula definitoria ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, di manifesta infondatezza nel merito o dâ??inammissibilit  in rito.

In sintesi, secondo la Sezione rimettente, lâ??art. 360 bis c.p.c. sarebbe riconducibile, dunque, allâ??art. 375 c.p.c., n. 1 e non al n. 5, ed integrerebbe, come confermato dalla sua collocazione, unâ??inammissibilit  in rito, derivante dallâ??inidonea formulazione del motivo consistente nella violazione di legge, che non pu ² limitarsi ad indicare le disposizioni trasgredite, ma, previa individuazione della ratio decidendi della sentenza impugnata, deve articolarsi in un raffronto tra la regola giuridica applicata dal giudice di merito ed i precedenti della Corte di cassazione.

Presupposti di tale inammissibilit  del motivo, ostativa al suo esame nel merito, sono: 1) lâ??esistenza di una giurisprudenza della Corte, che, secondo le â??Linee guida per il funzionamento della sesta sezione civile , diffuse con circolare del Primo Presidente del 22 aprile 2016,   configurabile in presenza di una decisione delle Sezioni Unite, di un orientamento consolidato delle Sezioni semplici, di pi ¹ pronunce convergenti delle Sezioni semplici, di una sola sentenza, se convincente, di una Sezione semplice; 2) la persistenza dellâ??orientamento seguito dal giudice di merito sino al momento della decisione del ricorso per cassazione. In assenza di una di tali condizioni, la valutazione ex art. 360 bis c.p.c., non pu ² essere compiuta ed il ricorso, anche se privo di un esame esaustivo dei precedenti di legittimit , va esaminato nel merito.

La pronuncia ex art. 360 bis c.p.c. sembrerebbe doversi iscrivere tra quelle di rito di cui allâ??art. 375 c.p.c., n. 1, sanzionando unâ??inammissibilit  genetica, che attiene alla confezione del ricorso e non pu ², pertanto, essere sanata successivamente allâ??introduzione del giudizio di legittimit , ma, comunque, continua ad esigere la valutazione: a) di ogni singolo motivo, a cui si riferisce la regola imposta; b) dellâ??evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte, successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, sebbene non al fine della decisione di merito, ma solo al fine della verifica dei presupposti di tale categoria processuale.

3.- La Sez. 6-2 non condivide il principio enunciato da Sez. U. n. 19051 del 6/09/2010, confermato da Sez. 1, n. 5442 del 18/03/2016, oltre che da Sez. U. n. 5941 del 16/04/2012 e da Sez. U., n. 8923 del 19/04/2011, secondo cui il ricorso scrutinato ai sensi dellâ??art. 360 bis c.p.c., n. 1, deve essere rigettato per manifesta infondatezza e non dichiarato inammissibile qualora a sentenza impugnata si presenti conforme alla giurisprudenza di legittimit  e non vengano prospettati dal ricorrente argomenti per modificarla, posto che potrebbe, comunque, trovare accoglimento se, al momento della decisione, con riguardo alla quale deve essere verificata la corrispondenza tra decisione impugnata e giurisprudenza di legittimit , quest ultima fosse mutata.

Il principio innanzi riportato, peraltro, Ã stato contraddetto da Sez. 5, n. 23586 del 18/11/2015 e da Sez. 1, n. 8804 del 04/05/2016, secondo cui, invece, il ricorso per cassazione che non offra elementi per modificare la giurisprudenza di legittimitÃ , a cui la sentenza impugnata Ã conforme, deve essere rigettato in rito e non nel merito ai sensi dellâart. 360 bis c.p.c., n. 1, che, nellâevocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilitÃ , in luogo di quella anteriore costituita dal quesito di diritto, ponendo a carico del ricorrente un onere argomentativo, il cui parametro di valutazione Ã costituito dal momento della proposizione del ricorso.

4.- Giova premettere che la questione di cui le sezioni unite sono state investite â se, cioÃ , in presenza della situazione ipotizzata dallâart. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1, il ricorso per cassazione debba esser dichiarato inammissibile ovvero rigettato â non appare meramente terminologica. Infatti, ove la si dovesse risolvere nel senso del rigetto, come giÃ indicato da Sez. un. 19051/2010, la Corte non potrebbe esimersi dallâesaminare nel merito anche un eventuale ricorso incidentale tardivo che fosse stato proposto dalla parte controricorrente. Viceversa la declaratoria dâinammissibilitÃ del ricorso principale produrrebbe lâinefficacia di quel ricorso incidentale tardivo, dovendosi ritenere anche in tal caso applicabile il disposto dellâart. 334 c.p.c., comma 2, che siffatta conclusione impone quale che sia la ragione dellâinammissibilitÃ del ricorso principale.

Per rispondere al quesito concernente la sorte del ricorso proposto in difformitÃ alla previsione del citato n. 1 dellâart. 360-bis, non puÃ non muoversi dal disposto letterale della norma: che si esprime in termini del tutto inequivoci nel senso dellâinammissibilitÃ . Le ragioni teoriche in forza delle quali, nondimeno, la giÃ richiamata decisione di Sez. un. 19051/2010 aveva optato per il rigetto del ricorso, alla luce delle critiche che sono state al riguardo formulate e della successiva evoluzione che lâordinamento processuale ha conosciuto, non possono qui esser confermate.

Infatti non Ã piÃ ormai condivisibile lâidea secondo la quale lâinammissibilitÃ del ricorso potrebbe sussistere solo in presenza di difetti attinenti alla struttura formale del ricorso medesimo o alle modalitÃ in cui il suo contenuto Ã espresso, restando estranea alla figura dellâinammissibilitÃ ogni valutazione che attinga il merito.

Al contrario, il legislatore ha fatto mostra di utilizzare a piÃ riprese la categoria dellâinammissibilitÃ , per facilitare una decisione in limine litis, anche in presenza di ragioni di merito che risultino agevolmente percepibili e siano perciÃ suscettibili di un piÃ snello iter motivazionale: si pensi allâart. 348-bis c.p.c., dettato per il giudizio dâappello, pur nellâevidente differenza che quellâipotesi dâinammissibilitÃ presenta rispetto a quella qui in esame (se ne farÃ cenno in seguito), ma si pensi anche allâart. 606 c.p.p. in materia dâinammissibilitÃ del ricorso per cassazione in campo penale.

Non sembra d'altronde neppure decisiva, per contrastare la chiara indicazione ricavabile dal testo normativo, la circostanza che la valutazione di conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza della Corte, postulata dal disposto del citato n. 1 dell'art. 360-bis, deve ragionevolmente esser compiuta al momento della decisione, potendo la giurisprudenza aver mutato orientamento rispetto al momento in cui il ricorso è stato proposto. Ciò² non senz'altro vero, ma non impedisce di considerare in tal caso ammissibile (ed eventualmente fondato) un ricorso che, ove la giurisprudenza fosse rimasta invariata, sarebbe andato verosimilmente incontro ad una dichiarazione d'inammissibilità per non avere offerto elementi idonei a mutarne orientamento; come, del resto, non impedisce di pervenire alla medesima conclusione nel caso in cui la Corte ravvisi la necessità di mutare il precedente orientamento giurisprudenziale sulla base di una diversa valutazione operata d'ufficio. Il fatto, cioè, che la struttura della disposizione in esame imponga di valutare l'esistenza della eventuale ragione d'ammissibilità del ricorso al tempo della decisione non implica, di per sé, che non d'inammissibilità bensì d'infondatezza debba parlarsi, ma significa solo che possono darsi casi di ammissibilità sopravvenuta, dei quali la Corte dovrà evidentemente tener conto nella sua decisione.

E' appena il caso di aggiungere che la situazione d'inammissibilità contemplata dall'art. 360-bis di cui si sta parlando lascia del tutto intatta, pur riducendone la portata applicativa, l'ipotesi di rigetto per manifesta infondatezza del ricorso contemplata dal successivo art. 375, che riguarda ogni altro possibile caso di infondatezza, manifesta sì ma non dipendente dall'assenza di ogni confronto critico con una precedente giurisprudenza consolidata.

5.- E' opportuno aggiungere che le ragioni d'inammissibilità contemplate dal citato art. 360-bis possono investire anche soltanto singoli motivi di ricorso e non debbono perciò necessariamente comportare l'inammissibilità del ricorso nel suo insieme, ove questo consti di più¹ motivi. Anche in ciò² si evidenzia la diversità di questa situazione rispetto a quella contemplata, con riferimento al giudizio d'appello, dagli artt. 348 bis e ter c.p.c., i quali presuppongono invece l'impiego di una tecnica decisoria di tipo deliberativo e prognostico volta a valutare l'impugnazione nel suo insieme, senza scrutinare nel dettaglio i suoi singoli aspetti. Ma il giudizio d'appello, a differenza di quello di cassazione, non è a critica vincolata, ed all'inammissibilità dell'impugnazione consegue la possibilità di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado.

Per contro, una inammissibilità sostanziale e riferita all'intero ricorso per cassazione sarebbe destinata a chiudere il giudizio, e ciò² conferma che non è ipotizzabile l'applicazione dell'art. 360 bis cod. proc. civ. alla stregua dell'art. 348 bis cod. proc. civ.

E' stato inoltre già chiarito, poi, che la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell'art. 360 bis c.p.c., n. 1, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di

legittimità, laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l'orientamento contestato si fonda (Sez. 6 3, n. 3142 del 2011).

6.- La funzione di filtro, cui pure accenna l'ordinanza di rimessione, consiste in ciò che la Corte è in un certo qual senso esonerata ex art. 360 bis dall'esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente: è sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la critica adeguatamente. In questo senso l'art. 360 bis è una norma-filtro perché consente di delibare rapidamente ricorsi inconsistenti. Ma si tratta pur sempre di una inammissibilità di merito, compatibile con la garanzia dell'art. 111 Cost., comma 7.

7.- Nella concreta fattispecie come rilevato anche nell'ordinanza di rimessione l'unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1141 cod. civ., la nullità della sentenza impugnata, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello ritenuto che il promissario acquirente fosse mero detentore del fondo promesso in vendita e non avesse con tale fondo una relazione qualificabile come possesso utile ad usucapionem) è inammissibile, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non è ragionevole discostarsi, non fornendo il ricorrente elementi per mutare orientamento. Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori; pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un'intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ. (Sez. U, n. 7930 del 2008; nello stesso senso: Sez. 2, n. 9896 del 2010; Sez. 2, n. 1296 del 2010), avendo la Corte territoriale rilevato che l'attore non ha allegato né provato una sopravvenuta interversione del possesso.

Gli argomenti contenuti nel ricorso, in realtà, riportano pedissequamente critiche dottrinarie risalenti al 2010, mentre la giurisprudenza di questa Corte è stata ribadita ancora da Sez. 2, n. 5211 del 2016.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ.

Le spese del giudizio di legittimità sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimit  , liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, d  atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'  ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Cos  deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *“Inammissibile, e non anche infondato nel merito, il ricorso proposto in difformità alla previsione di cui all'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.; le ragioni di inammissibilità contemplate dalla citata disposizione possono investire anche soltanto singoli motivi di ricorso e non devono perciò necessariamente comportare l'inammissibilità del ricorso nel suo insieme, ove questo consti di più motivi. La situazione di inammissibilità contemplata dall'art. 360 bis c.p.c. lascia del tutto intatta, pur riducendone la portata applicativa, l'ipotesi di rigetto per manifesta infondatezza del ricorso contemplata dal successivo art. 375 c.p.c., che riguarda ogni altro possibile caso di infondatezza, manifesta sã, ma non dipendente dall'assenza di ogni confronto critico con una precedente giurisprudenza consolidata.*

Supporto Alla Lettura :

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d'appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull'accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi. La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza. Per quanto riguarda i motivi di ricorso l'art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

- per motivi attinenti alla *giurisdizione*,
- per violazione delle *norme sulla competenza*, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
- per *violazione o falsa applicazione di norme di diritto* e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
- per *nullità della sentenza o del procedimento*;
- per *omesso esame circa un fatto decisivo* per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d'accordo per omettere l'appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio. Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. A pena di inammissibilità sono previsti determinati requisiti di forma:

Giurispedia.it